



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 30/10/2019

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE
MARITTIMO N. 19/2014**

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE
MARITTIMO N. 19/2014**

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE
MARITTIMO N. 19/2014**

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE
MARITTIMO N. 19/2014**

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig. Diodato Daniele pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo € 8.277,00

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 08/06/2011 al 20/09/2019 € 706,07

- competenze e spese liquidate in sentenza € 4.300,00

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 13.283,07 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 19/2014.

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Paola Di Stio

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n.....

20 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 19/2014.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente; nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;**
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;**
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;**

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- il sig. DIODATO Daniele ha promosso davanti al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, una causa civile (n. 281/A/13) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre transitava alla

guida del proprio velocipede, la strada comunale di Via della Repubblica, a causa dell'impatto con una buca presente sull'asfalto, perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra e riportando lesioni personali;

- con sentenza nr. 19/2014 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, il Giudice ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del sig. DIODATO Daniele pari all'importo complessivo così ammontante:

- Sorte titolo esecutivo € 8.277,00

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 08/06/2011 al 20/09/2019 € 706,07


- Competenze e spese liquidate in sentenza € 4.300,00

- **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 13.283,07** derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nr. 19/2014;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano

ESTRATTO
SENTENZA
N. 281/A/13
N. 19/2014 SENT.
N. 88/2014 CRON.
N. 15/2014 REP.

COPIA

COPIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO (CS)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re nella causa iscritta al n. 281/A/13 avente ad oggetto risarcimento danni ha pronunciato, dopo l'udienza del 18.12.2013 la seguente

COMUNE DI BELVEDERE M.MO	
Provincia di Cosenza	
- 2 OTT 2014	
Prot. N°	14452

SENTENZA

TRA

DIODATO DANIELE - DDTDNL76A21A326E, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Rogati giusto mandato in atti

-attore-

18/12/2013
07/01/2014 NOTE
16/01/2014
16/1/2014

CONTRO

COMUNE DI BELVEDERE M.MO in persona del Sindaco pro tempore, *-convenuto contumace*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a sinistro verificatosi in data 08.06.11 lungo la Via della Repubblica, nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo.

Parte attrice assumeva che nelle circostanze indicate, si trovava alla guida del proprio velocipede percorrendo la Via della Repubblica con direzione verso la Via G. Fortunato quando giunto nei pressi del supermercato "Sisa" improvvisamente perdeva il controllo del velocipede a causa dell' impatto con una buca presente sull' asfalto nella medesima corsia di pertinenza.

L'istante narrava altresì che a seguito del fatto cadeva a terra riportando lesioni personali accertate presso il presidio ospedaliero di Cetraro (Cs).

Seguivano certificazioni mediche specialistiche e trattamenti fisioterapici.

Veniva quindi giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti.

La causa era trattata alla prima udienza in data 22.05.2013, non si costituiva il Comune di Belvedere Marittimo (Cs).

La causa veniva regolarmente istruita, con l'ammissione del testimone di parte attrice, all'esito si disponeva CTU medico-legale sulla persona del Sig. Diodato Daniele.

Depositata la CTU medico-legale, all'udienza del 18.12.13 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con facoltà di depositare note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

L'ipotesi di risarcimento del danno extracontrattuale, previsto e disciplinato dall'art. 2043 c.c., comporta, secondo la tradizionale regola generale in materia di responsabilità civile, di cui all'art. 2697 c.c., che è onere del danneggiato provare che i danni subiti derivano dal fatto, sia esso commissivo o omissivo, doloso o colposo, in presenza del rapporto di causalità tra il fatto stesso ed il danno ingiusto subito.

Tale onere probatorio impone la dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso eziologico con il fatto doloso o colposo.

Nel merito, il danneggiato che domanda il ristoro del pregiudizio sofferto in conseguenza della omessa o insufficiente custodia e manutenzione del tratto di strada percorso, invocando il principio configurato nell'art. 2043 c.c., è onerato di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.

Ciò posto, i danni conseguenti da omessa o insufficiente manutenzione della strada gravano nei confronti dell'ente



proprietario o del custode, in ragione del peculiare rapporto di disponibilità e gestione che detti organi vantano sulla stessa.

Dalle risultanze istruttorie è emersa la chiara responsabilità del Comune di Belvedere M.mo, quale ente proprietario preposto alla manutenzione del tratto di strada lungo il quale avveniva il sinistro.

Si osserva in proposito il teste escusso, confermava la circostanza della presenza sul manto stradale di Via della Repubblica di una buca priva di segnalazione che veniva impattata dalla bicicletta del Sig. Diodato con l'effetto di provocarne la sua caduta.

Lo stesso precisava inoltre che detta buca non era visibile e non vi era alcun cartello che ne indicasse la presenza.

Ne consegue che, alla luce dell'esame delle risultanze istruttorie, parte attrice ha provato di aver subito il danno, cagionato dalla presenza, lungo la Via della Repubblica di una buca situata sul manto stradale, non visibile nè tantomeno segnalata denotando la negligente opera di custodia e manutenzione del tratto di strada in parola, affidata all'ente proprietario convenuto Comune di Belvedere Marittimo.

Pertanto venivano confermati i fatti dedotti dall'attore e rispondenti alla sussistenza dei parametri richiesti per l'applicazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. in capo all'ente custode.

Del resto, la connivenza di tali elementi determina la qualificazione della fattispecie in esame, alla stregua di ciò che dottrina e giurisprudenza configurano con la c.d. "insidia", carattere, quest'ultimo, costitutivo dell'illecito aquiliano, gravante sul proprietario ovvero sull'ente cui è preposta la manutenzione delle strade.

Per contro parte convenuta, restando contumace, non ha fornito in merito prova contraria.

Quanto alla valutazione delle conseguenze del sinistro, esaminata la documentazione medica prodotta e tenuto conto della espletata C.T.U. medico-legale redatta dal Dott. Daniele Liparoto, sussiste il

nesso di causalità tra la modalità dell'incidente e le lesioni riportate.

Pertanto, in merito alle lesioni personali sofferte dal Sig. Diodato, alla luce del dettato normativo in materia di lesioni a carattere micro permanente si ritiene equo liquidare il danno personale patito dall'attore così quantificato: **Danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute**, per un soggetto di anni 35, alla data del sinistro, calcolata la riduzione di età, nella misura del 5% si riconosce la somma di € 5.140,60, alla quale va aggiunto il **danno non patrimoniale da invalidità temporanea così suddiviso**: (Giorni 18 X € 34,00)= € 612,00, (Giorni 23 X € 22,85)= € 525,00. Per un totale complessivo pari ad € 1.137,00. Ritenuto altresì di una certa rilevanza le sofferenze patite dall'attore, la somma determinata può essere aumentata nella misura del 25%, pari ad € 1.550,00. Le spese mediche documentate in atti sono congrue per € 450,00 e così per un totale complessivo di € 8.277,00.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Belvedere M.mo, dr Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 281/A/13 promossa da Diodato Daniele contro il Comune di Belvedere Marittimo (Cs), in persona del Sindaco p.t., così decide:

- Dichiara la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo (Cs).
- Accoglie la domanda proposta dall'attore dichiarando la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto in Belvedere Marittimo (CS), in data 8/06/2011.
- Condanna il Comune di Belvedere Marittimo, al risarcimento danni in favore dell'attore da liquidarsi in € 8.277,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro.



- Condanna il predetto convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.700,00 di cui € 200,00 per spese; € 2.500,00 per onorari, oltre cassa avvocati ed Iva come per legge, in applicazione del DM 140/2012.

- Pone definitivamente a carico del Comune di Belvedere M.mo le spese di C.T.U. in favore del dott. Daniele Liparoto che liquida in complessivi € 500,00 Iva compresa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

Così deciso in Belvedere M.mo (CS), il 16/1/2014

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dr. Alfonso Del Re



IL CANCELLIERE B3
(Giuseppe NEVIGATO)



Alfonso Del Re

DEP 16/1/2014

IL CANCELLIERE B3
(Giuseppe NEVIGATO)

UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici di Pubblica Istruzione che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di accettare a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Uffici della Pubblica Istruzione di concorrervi quando ne siano richiesti, purché quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo. **PRIMA REGISTRAZIONE**

BELVEDERE MARITTIMO

14/2/2014


IL CANCELLIERE B3
(Giuseppe NEVIGATO)



COMPRESA AUTENTICA

14/2/2014

IL CANCELLIERE B3
(Giuseppe NEVIGATO)



Giuseppe Nevigato

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto avv. Egidio Rogati, con studio in Belvedere M.mo Via Giustino Fortunato n.86 agendo in qualità di procuratore e difensore di Diodato Daniele ha notificato , per ogni legale effetto e scienza , ai sensi dell'art. 3 L 53/1994 e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola del 21.02.2011, copia conforme all'originale distinto e separato atto di citazione mediante n.1 raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data 01/06/16 dall'Ufficio postale di Belvedere M.mo come segue a :

Comune di Belvedere (CS), in persona del sindaco p.t.. con Sede in 87021 Belvedere M.mo via Maggiore Mistorni,1 con avviso di ricevimento n 76487247120-9 previa iscrizione al n° 42/14 del proprio Registro Cronologico

Avv. Egidio Rogati



MITTENTE

Avv. Egidio Rogati
Via G. Fortunato, 86
87020 Belvedere Marittimo (CS)
Telefono: 0985 - 84222
Fax: 0985 - 250211

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. 38 del 21.12.14

raccomandata

€ 8,25

3538 - 87021



Posteitaliane



7021 MARINA DI BELVEDER (CS) 01.10.2014 11.42

N. 42/14 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

.....
[Signature]

Racc. N.



AG

76487247120-9

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se quest'è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona edilettata alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Corelle di Belvedere Nuovo
in pers. del Suleto P.S.
VIA Maggiore Msioreni, 1
87021 Belvedere Nuovo (CS)




STUDIO LEGALE
TORRE
DOTT. SSA SPARANO

Da non
sentire
or

Studio Legale
avv. Raffaele Maria Sparano

87021 Belvedere M.mo via G. Fortunato n.86 Tel/Fax 0985/84222 e.mail: raffaelesparano@pec.giuffre.it

- Cod. Fiscale SPRRFL77H12A773Y
- Partita IVA 02904880784



Al Sindaco
Comune di Belvedere M.mo

Al Segretario Comunale
Comune di Belvedere M.mo

Belvedere M.mo li 23.01.2019

A mezzo e.mail
protbelvedere@tiscali.it

Oggetto: DIODATO DANIELE c/ Comune di Belvedere M.mo
SENTENZA N.19/2014 GDP BELVEDERE M.MO – Proposta transattiva -

In nome e per conto del Sig. Diodato Daniele C.F. *DDTDNL76A21A326E*, ho ricevuto incarico di formulare la seguente proposta transattiva e di confermare la volontà del mio assistito a definire il contenzioso in atto fra le parti in oggetto, visto il passaggio in giudicato della sentenza n. 19/2014 Gdp Belvedere M.mo, predisponendo il seguente accordo, anche al fine di agevolare l'effettivo soddisfo del credito vantato ed evitare l'ulteriore aggravio di spesa per l'ente, all'esito della preannunciata azione esecutiva.

Riassumendo, con sentenza n. 19/2014 del 16.01.2014, nel giudizio di cui al RG 281/A/2013 tra Diodato Daniele contro il comune di Belvedere M.mo, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo condannava il predetto Comune, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore del Diodato Daniele della somma di € 8.277,00 oltre interessi legali a far data dal sinistro avvenuto il 08.06.2011, nonchè alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa.

In data 14.02.2014, detta sentenza, munita di formula esecutiva veniva notificata al Comune di Belvedere Marittimo.

Sulla scorta di essa vengono di seguito effettuati i relativi conteggi:

Sorte capitale	€ 8.277,00
Spese registrazione sentenza	€ 450,00
Spese C.T.U.	€ 500,00
Interessi	€ 662,53
Totale	€ 9.889,53
Onorari	€ 2.500,00
Spese generali	€ 312,50
Interessi legali su onorario	€ 225,00

C.p.a. 4%	€ 112,50
Spese esenti ex art. 15 Dpr 633/72	€ 200,00
Totale	€ 3.350,00

Considerato il passaggio in giudicato della sentenza citata, visti i conteggi sopra richiamati, pari ad € 8.277,00 per sorte capitale, € 450,00 per registrazione sentenza, € 500,00 per spese C.T.U, € 662,53 per interessi legali ed € 3.350,00 per onorari legali, ad oggi le somme dovute al Diodato Daniele ammontano in totale ad € 13.239,53.

Ciò posto, il Sig. Diodato Daniele, a fronte del totale di € 13.239,59 dovuto dal Comune di Belvedere M.mo in forza del titolo esecutiva di cui sopra, è disponibile ad accettare la minor somma di **€ 12.120,00** di cui € 8.770,00 per sorte capitale ed € 3.350,00 per onorari legali, senza calcolo di interessi legali ed ulteriori spese da questi già sostenute, rinunciando alla prosecuzione dell'azione esecutiva ed all'attivazione del giudizio di ottemperanza del giudicato, con un risparmio per l'ente di circa € 2.000,00 calcolando anche le spese relative alla successiva fase esecutiva.

Il pagamento della somme di cui sopra potrà essere corrisposto in n. 2 rate, la prima pari ad € 6.060,00 da versarsi entro e non oltre il 30/06/2019, la seconda pari ad € 6.060,00 da versarsi entro e non oltre il 30/09/2019, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT72N0200880621000104646397 sul c/c intestato al sottoscritto Raffaele Maria Sparano.

Resta inteso, ai fini della validità e dell'efficacia della presente proposta, che detto importo dovranno essere liquidato entro il 2019, in mancanza, detta proposta si considera nulla e priva di qualsivoglia effetto giuridico.

Cordiali saluti

Avv. Raffaele Maria Sparano

SPARANO
RAFFAELE
MARIA

Firmato digitalmente da
SPARANO
RAFFAELE MARIA
Data: 2019.01.23
17:45:17 +01'00'

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 8.277,00

Data Iniziale: 08/06/2011

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
08/06/2011	31/12/2011	€ 8.277,00	1,50%	206	€ 70,07
01/01/2012	31/12/2013	€ 8.277,00	2,50%	731	€ 414,42
01/01/2014	31/12/2014	€ 8.277,00	1,00%	365	€ 82,77
01/01/2015	31/12/2015	€ 8.277,00	0,50%	365	€ 41,39
01/01/2016	31/12/2016	€ 8.277,00	0,20%	366	€ 16,60
01/01/2017	31/12/2017	€ 8.277,00	0,10%	365	€ 8,28
01/01/2018	31/12/2018	€ 8.277,00	0,30%	365	€ 24,83
01/01/2019	20/09/2019	€ 8.277,00	0,80%	263	€ 47,71

Totale colonna giorni: 3026

Totale interessi legali: € 706,07

Capitale + interessi legali: € 8.983,07